



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478

e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 11/08/2017

prot. n.948222/USG

Responsabili del procedimento: Funz. amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail:m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Nota informativa.

E-mail

Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Sindaco
segreteriasindaco@comune.palermo.it
sindaco@comune.palermo.it

Com’è noto, con l’art. 17 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (“*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”) il Parlamento ha delegato l’Organo esecutivo ad adottare, fra l’altro, un decreto legislativo di semplificazione per “*il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa*”, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, fra i quali l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, al fine di “*accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare*”, in aggiunta alle disposizioni di natura procedurale ed ai criteri comuni per l’esercizio di deleghe legislative di semplificazione di cui all’art. 16 del medesimo decreto.

In virtù di quanto sopra, il decreto delegato – D. Lgs 20 giugno 2016, n. 116 – recante “*Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare*”, ha essenzialmente disciplinato l’ampliamento dell’ambito di applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento prevedendo che, ove sia stata accertata la falsa attestazione della presenza in servizio di un pubblico dipendente, allo stesso debba essere comminata la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio, con

provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza dei fatti.

Con il medesimo provvedimento il Dirigente responsabile procede, altresì, alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito ed alla convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 9-25 novembre 2016 n. 251, si è tuttavia pronunciata sulla legittimità di alcune disposizioni contenute nella L. 124/2015 dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui la stessa aveva previsto per alcuni decreti legislativi di attuazione, fra i quali anche quello in argomento, il mero parere della Conferenza unificata in luogo dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

A seguito della predetta sentenza, il Consiglio di Stato – interpellato su alcune questioni interpretative relative ai decreti legislativi adottati sulla base delle disposizioni contenute nella L.124/2015 dichiarate incostituzionali, con il parere 83 del 17/01/2017 – si è espresso al riguardo, indicando al Governo le modalità procedurali di attuazione della predetta sentenza, suggerendo, fra l'altro, di sanare il vizio procedurale consistente nella mancata intesa in sede di Conferenza unificata, previa acquisizione della stessa sul provvedimento nel suo complesso, in sede di adozione dei decreti correttivi, in ossequio, del resto, a quanto previsto dalla citata legge di delega.

Il comma 7, dell'art. 16 della L.124/2015 dispone infatti che “*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi [...] il Governo può adottare [...] uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive*”.

Il Governo, anche sulla scorta del predetto parere reso dal Consiglio di Stato, ha pertanto sottoposto uno schema di decreto recante alcune disposizioni integrative e correttive al testo di cui al D. Lgs. 116/2016 alla Conferenza unificata chiedendone l'intesa, sancita definitivamente nella seduta del 16 marzo u.s.

Il predetto provvedimento correttivo contenente l'intesa in sede di Conferenza unificata, circostanza peraltro esplicitamente riferita attraverso la modifica della premessa del D. Lgs. 116/2016, trasmesso alle Camere per l'esame in sede consultiva da parte delle Commissioni parlamentari di merito, ha ottenuto la definitiva approvazione da parte dell'Organo esecutivo sancita con il D. Lgs 20 luglio 2017, n. 118, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 05 agosto u.s.

Orbene, atteso che, stante quanto peraltro disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 118/2017, “*sono fatti i salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016*” e nella considerazione che le disposizioni correttive al D.Lgs. 116/2016, oltre che alla predetta acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, afferiscono alla modifica dei termini per l'inoltro della denuncia al Pubblico Ministero e della segnalazione alla competente Procura

regionale della Corte dei conti, **entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare**, e per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente, **entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga**, si rimanda a quanto al riguardo riferito dal Segretario Generale *pro tempore* con circolare prot. n. 1075987/USG del 05/07/2016¹, i cui contenuti si intendono ivi ribaditi.

Si precisa, infine, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 3-sexies, dell'art. 55-quater del D. Lgs. 165-2001, introdotto dall'art. 4 del decreto correttivo in esame, i provvedimenti relativi alla sospensione cautelare del dipendente, alla contestazione immediata dell'addebito ed alla convocazione dello stesso, unitamente ai provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, debbano essere comunicati all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, **entro venti giorni dalla loro adozione**.

Alla luce di quanto sopra rilevato, lo scrivente ritiene utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. la superiore nota, con l'auspicio che la stessa, seppure certamente non esaustiva, possa rivelarsi un utile strumento per un'approfondita riflessione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

*Il Segretario Generale Reggente
Dr. Salvatore Currao*

¹ Reperibile sul sito web istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.